

FONTANA GROUP

Condizioni Generali di Acquisto ed Appalto

1 Gennaio 2015

Condizioni Generali di Acquisto ed Appalto

Le presenti condizioni generali di acquisto ed appalto si applicheranno con effetto immediato a tutti i nuovi ordini di acquisto emessi, ed ai contratti stipulati, dall'Acquirente (come definito di seguito) a partire dal 1 Gennaio 2015. Le presenti condizioni generali di acquisto e di appalto si applicheranno con effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento delle stesse con riguardo agli ordini emessi, e ai contratti stipulati, dall'Acquirente (come definito di seguito) prima del 1 Gennaio 2015, ma non ancora accettati o di cui non sia stata ancora iniziata, in tutto od in parte, l'esecuzione, da parte del Fornitore (come definito di seguito) alla data di ricevimento.

1. Definizioni

I seguenti termini, quando usati con l'iniziale maiuscola, hanno il significato che segue:

- 1.1. "Accordo di Riservatezza" significa l'accordo di riservatezza, una copia del quale è pubblicato alla pagina web www.fontana-group.com, il cui contenuto si intende parte integrante delle presenti Condizioni Generali.
- 1.2. "Acquirente" significa ciascuno di Fontana Pietro s.p.a., Fontana Pietro Kalip Sanayi Ve Ticaret A.S., S.C. Fontana Pietro Romania srl, Future Projects, e ogni eventuale successore o avente causa di ciascuna delle società menzionate. Nei Contratti d'appalto, l'Acquirente può anche essere indicato quale "committente".
- 1.3. "Cliente dell'Acquirente" significa il proprietario, possessore od utilizzatore finale delle Merci e/o dei Servizi e/o dei prodotti finali e/o servizi finali che includono le Merci e/o i Servizi forniti dal Fornitore.
- 1.4. "Condizioni Generali" significa i presenti termini e condizioni generali di acquisto ed appalto.
- 1.5. "Condizioni Generali di Appalto" significa le condizioni generali di contratto previste dalla relativa sezione delle presenti Condizioni Generali.
- 1.6. "Condizioni Speciali" significa i termini e le condizioni della Fornitura specificate dall'Acquirente in un Ordine ovvero in un Contratto d'appalto.
- 1.7. "Contratto di appalto" significa i contratti d'appalto ed i contratti d'opera, stipulati tra l'Acquirente ed il Fornitore per l'esecuzione da parte del Fornitore di un'Opera o di un Servizio.
- 1.8. "Fornitore" significa ciascun lavoratore autonomo, professionista, impresa individuale o collettiva, che fornisce le Merci e/o i Servizi indicati nell'Ordine, ovvero che esegue l'Opera o i Servizi indicati nel Contratto d'appalto o che comunque svolge attività lavorativa o professionale in favore dell'Acquirente. Nei Contratti d'appalto, il Fornitore può anche essere indicato quale "appaltatore"; nel caso di Contratto d'appalto con un consorzio di imprese, ai fini delle presenti Condizioni Generali

Per ricevuta ed accettazione

(Rappresentante del Fornitore autorizzato alla firma e timbro della società)

il Fornitore corrisponderà a quella tra le imprese esecutrici del Contratto d'appalto facenti parte del consorzio indicata quale "assegnataria" dei lavori nel Contratto d'appalto.

- 1.9. "Fornitura" significa le Merci e/o i Servizi indicati nell'Ordine, ovvero l'Opera o i Servizi indicati quali oggetto nel Contratto d'appalto, considerati nella loro interezza, indipendentemente da eventuali piani di consegna ripartita di tali Merci e/o Servizi, ovvero piani di esecuzione ripartita o ripetuta di tali Opera e/o Servizi, concordati tra le Parti.
- 1.10. "Informazioni Riservate" significa qualunque (a) segreto commerciale o industriale concernente l'attività e gli affari dell'Acquirente, la sua proprietà industriale ed intellettuale (indipendentemente dal fatto che essa sia oggetto di un brevetto, di invenzione o registrazione), le specifiche dei prodotti, informazioni, know-how, formule, ricette, processi, design, schizzi, fotografie, grafici, disegni, prototipi, invenzioni, idee, processi e risultati di ricerche e/o sviluppo effettuati nel passato, nel presente o pianificati per il futuro, metodologie e/o processi produttivi o commerciali attuali o pianificati, elenco di clienti, richieste - attuali o prevedibile - di un cliente, listini prezzi, studi di mercato, *business plan*, pianificazioni commerciali o pubblicitarie, studi o strategie, software e programmi informatici (inclusi i codici oggetto e codici sorgente), *database*, sistemi, strutture e progettazioni o realizzazione architettoniche (e relativi formule, composizioni, processi, sviluppi, migliorie) e qualunque altra informazione o dato costituente un segreto commerciale od industriale; (b) informazione concernente l'attività e gli affari dell'Acquirente (inclusi i bilanci di esercizio passati, le previsioni finanziarie ed i *budget*, nomi e *curricula* del personale chiave, la formazione del personale e relative tecniche e materiali), comunque dedotta; e (c) appunti, analisi compilazioni, elenchi, studi, sintesi e qualunque altro documento preparato da e per le Parti, contenente o basato, in tutto od in parte, sulle informazioni che precedono.
- 1.11. "Merci" significa le materie prime o altri materiali, beni, matrici, punzoni, stampi, macchinari o altro, *software*, disegni, informazioni, rapporti, manuali o altra specifica documentazione, o qualunque altro bene indicato come oggetto di acquisto nel, od in relazione ad un, Ordine, ovvero indicato come oggetto dell'Opera prevista dal Contratto d'appalto e, qualora emergente dal contesto, i servizi che sono necessari o ancillari alla consegna delle Merci in conformità all'Ordine.
- 1.12. "Opera" significa qualunque attività di rielaborazione o trasformazione della materia, indicata come oggetto di un Contratto d'appalto.
- 1.13. "Ordine" significa un ordine di acquisto, cartaceo o elettronico, inclusi piani di consegna, autorizzazioni o avvisi di modifiche, integrazioni e/o modifiche dell'ordine, inviati dall'Acquirente al Fornitore per l'acquisto di Merci o Servizi ovvero gli ordini previsti nei Contratti d'appalto.
- 1.14. "Parte" indica l'Acquirente e/o il Fornitore a seconda del contesto.
- 1.15. "Periodo di Accettazione" significa, con riguardo ad una Fornitura o porzione di Fornitura, un periodo di 12 (dodici) mesi, decorrente dalla data di ricevimento delle Merci e/o Servizi (o porzione delle Merci e/o Servizi) da parte dell'Acquirente, durante il quale l'Acquirente può accettare tali Merci o, a seconda dei casi, Servizi ai sensi della clausola 6 delle presenti Condizioni Generali.

Per ricevuta ed accettazione

(Rappresentante del Fornitore autorizzato alla firma e timbro della società)

- 1.16. “Prezzo” significa il prezzo concordato tra le Parti come corrispettivo delle Merci e/o a seconda dei casi dei Servizi oggetto di un Ordine, ovvero dell’Opera e/o a seconda dei casi dei Servizi oggetto di un Contratto d’appalto.
- 1.17. “Servizi” significa qualunque servizio, inclusi senza limitazione i servizi di progettazione, *engineering*, trasporto, installazione, riparazione e manutenzione, indicati come oggetto di acquisto nel Ordine, con la sola esclusione dei servizi necessari o ancillari alla consegna delle Merci in conformità all’Ordine.
- 1.18. “Specifiche” significa ogni e tutti i disegni, i capitolati tecnici, le linee guida ed i protocolli di qualità, gli *standard* e/o ogni altra specifica, tecnica e non, a cui le Merci, l’Opera ed i Servizi devono attenersi e conformarsi, fornite dall’Acquirente o previste dal Contratto d’appalto.

2. Oggetto

Tutti e ciascun rapporto contrattuale originati dagli Ordini emessi, ovvero dai Contratti d’Appalto stipulati, dall’Acquirente sono regolati dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Speciali, a prescindere da accordi precedenti o prassi commerciali invalse tra le Parti. In caso di conflitto tra le Condizioni Generali e le Condizioni Speciali, si applicheranno e prevarranno le presenti Condizioni Generali.

3. Accettazione degli Ordini - Cancellazione – Modifiche

- 3.1. Ciascun Ordine si riterrà accettato dal Fornitore, nella sua completezza e senza modifiche o integrazioni, nel momento in cui il Fornitore accetti tale Ordine o ne inizi l’esecuzione, quale dei due si verifichi per primo. In ogni caso, gli Ordini diventeranno definitivi e vincolanti per il Fornitore a meno che quest’ultimo non li rigetti per scritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento.
- 3.2. L’accettazione da parte del Fornitore, ovvero l’esecuzione completa o parziale, di un Ordine o, a seconda dei casi, di un Contratto d’appalto costituirà accettazione sia delle presenti Condizioni Generali che delle Condizioni Speciali apposte all’Ordine. Le presenti Condizioni Generali si riterranno accettate dal Fornitore anche nel caso in cui differiscano dalle sue condizioni generali o speciali di fornitura e/o d’appalto. L’esecuzione dell’Ordine o del Contratto d’appalto da parte del Fornitore non implicherà, in nessun caso, l’accettazione da parte dell’Acquirente delle condizioni generali o speciali di contratto predisposte dallo stesso.
- 3.3. Qualunque eccezione od integrazione alle presenti Condizioni Generali diventerà vincolante per l’Acquirente solo se espressamente concordata con quest’ultimo per scritto.
- 3.4. L’Acquirente può revocare ed annullare un Ordine o recedere da un Contratto d’appalto in qualunque momento prima dell’accettazione dello stesso da parte del Fornitore. L’Acquirente ha il diritto di revocare, annullare e/o modificare gli Ordini ovvero recedere dai Contratti d’appalto, in particolare relativamente a quantità, dettagli costruttivi o di progettazione e/o condizioni di esecuzione, anche dopo che tali Ordini debbano ritenersi accettati dal Fornitore ai sensi della clausola 3.1 che precede ovvero successivamente alla data del Contratti d’appalto, nel qual caso l’Acquirente informerà

Per ricevuta ed accettazione

(Rappresentante del Fornitore autorizzato alla firma e timbro della società)

immediatamente il Fornitore. In caso di revoca o annullamento, totale o parziale, di un Ordine o recesso da un Contratto d'appalto, il Fornitore avrà il diritto a ricevere il Prezzo relativo alla Fornitura revocata od annullata nell'ammontare eventualmente maturato alla data di revoca o annullamento dell'Ordine. Nel caso le modifiche richieste dall'Acquirente comportino una sensibile variazione dei costi o di altre Condizioni Speciali della Fornitura, il Fornitore potrà richiedere una revisione di tale Condizione Speciale entro cinque (5) giorni dalla notificazione della richiesta di modifica da parte dell'Acquirente. Nel caso in cui nessuna richiesta di revisione sia pervenuta all'Acquirente entro il sopra indicato termine di cinque giorni o nessun accordo sia raggiunto tra le Parti entro i cinque (5) giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta di revisione del Fornitore, si applicherà la Condizione Speciale originariamente indicata e/o nel Contratto d'appalto.

4. Consegna

- 4.1. Salvo diversamente specificato per scritto, le Forniture dovranno essere consegnate DDP/reso sdoganato (Incoterm 2010) allo stabilimento dell'Acquirente o al diverso stabilimento indicato, ovvero ivi eseguite. Tutte le Merci dovranno essere adeguatamente imballate, contrassegnate e spedite secondo le Specifiche di trasporto dell'Acquirente e, in ogni caso, in conformità ai migliori *standard* di mercato. Il Fornitore risponderà e si farà carico di ogni spesa e costo di imballaggio, logistica, smistamento, magazzino, spedizione, assicurazione, dogana ed ogni altro costo inerente il trasporto (inclusi quelli di trasposto), salvo diversamente indicato nell'Ordine o Contratto d'appalto.
- 4.2. I termini relativi alla tempistica ed alle quantità oggetto di consegna sono da considerarsi essenziali in ogni caso e con riguardo a qualunque piano di consegna concordato in relazione ad un Ordine o Contratto d'appalto. Qualunque spesa o costo necessario al fine di rispettare le scadenze indicate nei piani di consegna saranno esclusivamente a carico del Fornitore. In caso di ritardo, l'Acquirente avrà, a sua esclusiva scelta, il diritto di (i) ricevere il pagamento di un importo pari a 0,5% del valore della Fornitura (o porzione della Fornitura) non consegnata, per ogni giorno di mancata consegna, fino ad massimo del 5% di tale valore, a titolo di caparra penale ai sensi dell'articolo 1382 cod. civ., e/o (ii) cancellare l'Ordine e/o a seconda dei casi risolvere il Contratto d'appalto, in tutto od in parte, e/o acquistare tutta o una parte delle Merci e/o dei Servizi oggetto dell'Ordine da terzi, con spese e rischi a carico del Fornitore, che sarà informato dall'Acquirente; in ogni caso, senza pregiudizio al diritto dell'Acquirente di essere risarcito e tenuto indenne da ogni maggior danno, diretto, conseguente e ogni altro danno, perdita, costo, onere e spesa sopportato dall'Acquirente in relazione alla mancata esatta e/o tempestiva consegna delle Merci e/o, a seconda dei casi, dei Servizi.
- 4.3. In caso di consegne effettuate dal Fornitore in anticipo rispetto alla data indicata nei piani di consegna o in quantità in eccesso rispetto a quelle autorizzate dall'Acquirente, il rischio di perdita sarà a carico del Fornitore e le relative Forniture potranno essere, ad esclusiva discrezionalità dell'Acquirente, restituite al Fornitore a spese di quest'ultimo o tenute comunque a disposizione dell'Acquirente senza alcuna responsabilità od onere per quest'ultimo. L'Acquirente non sarà obbligato ad accettare una Fornitura consegnata in anticipo né in tutto né in parte e, qualora accettata, l'Acquirente pagherà solamente le Merci e/o, a seconda dei casi, i Servizi effettivamente consegnati e considerati conformi (ai sensi delle presenti Condizioni Generali), ma i relativi termini di pagamento saranno posticipati di

Per ricevuta ed accettazione

(Rappresentante del Fornitore autorizzato alla firma e timbro della società)

un numero di giorni corrispondente a quelli di anticipo rispetto al piano di consegna. Inoltre, l'Acquirente ha il diritto di fatturare al Fornitore ogni eventuale costo o spesa di custodia o magazzino sostenuta dall'Acquirente in relazioni alle Merci consegnate in anticipo e/o in eccesso a quanto previsto nel piano di consegna.

- 4.4. Le bolle di consegna o qualunque altro documento di trasporto relativo alle Merci consegnate dovrà specificare il numero dell'Ordine di riferimento e la data di emissione ovvero i dati identificativi del Contratto d'appalto di riferimento, (quando richiesto) i codici a barre delle Merci corrispondenti a quelli dell'Acquirente ed il numero di colli.

5. Documentazione

Senza pregiudizio per quanto previsto nelle Condizioni Generali d'Appalto, ogni Fornitura dovrà essere corredata dalla seguente documentazione (qualora applicabile):

- dichiarazione con il quale il Fornitore conferma di aver ispezionato, e/o a seconda dei casi, collaudato la Fornitura e certifica la conformità della Fornitura alle Specifiche dell'Acquirente, incluse le istruzioni di collaudo;
- certificazione di conformità della Fornitura alla normativa europea ed italiana applicabile, con particolare riguardo agli *standard* tecnici di riferimento, incluse le istruzioni di collaudo;
- marcatura CE;
- manuali d'uso e manutenzione, nonché schemi e liste di ricambi, sia in lingua italiana che inglese;
- ogni altro certificato di conformità, come eventualmente specificatamente indicato nell'Ordine di riferimento della Fornitura.

6. Accettazione delle Forniture – Conformità

- 6.1. L'Acquirente avrà il diritto di ispezionare e/o collaudare la Fornitura consegnata con i tempi e le modalità che riterrà a sua ragionevole discrezionalità. Il ricevimento delle Merci e/ dei Servizi da parte dell'Acquirente e/o il pagamento da parte dell'Acquirente del Prezzo in nessun caso costituirà, o potrà essere ritenuto costituire, accettazione – per quanto riguarda quantità e/o qualità e/o conformità - della Fornitura da parte dell'Acquirente, salvo il caso in cui le Merci e/o i Servizi siano ispezionati o collaudati al momento del ricevimento ed il superamento con risultati positivi dell'ispezione e/o collaudo sia confermato per scritto dall'Acquirente.
- 6.2. Il diritto dell'Acquirente di ispezionare e collaudare le Forniture non implica che il Fornitore sia esonerato dal collaudarle e dal certificare la loro qualità ed il rispetto delle Specifiche. L'eventuale mancanza della dichiarazione del Fornitore che confermi l'avvenuta ispezione e/o collaudo da parte sua della Fornitura e che certifichi la conformità della Fornitura alle Specifiche dell'Acquirente, incluse le istruzioni di collaudo, sarà considerata una non-conformità della Fornitura.
- 6.3. L'Acquirente può accettare la Fornitura per scritto. Tuttavia, in mancanza di una accettazione scritta e a prescindere dagli eventuali anteriori (i) ispezione e/o collaudo, (ii) pagamento del Prezzo, (iii) uso o

Per ricevuta ed accettazione

(Rappresentante del Fornitore autorizzato alla firma e timbro della società)

(iv) consegna della Fornitura, l'accettazione di una Fornitura da parte dell'Acquirente si riterrà non avvenuto prima di 12 (dodici) mesi dal ricevimento della stessa da parte dell'Acquirente. Il trasferimento del titolo all'Acquirente non costituirà accettazione della Fornitura.

- 6.4. Durante il Periodo di Accettazione, l'Acquirente può: (i) rifiutare tutta o una parte della Fornitura non conforme, (ii) accettare tutta o una parte della Fornitura non conforme con diritto ad una riduzione del prezzo; o (iii) (qualora possibile) accettare la parte della Fornitura conforme e non accettare quella non conforme, in tutti i casi informando il Fornitore del rifiuto o dell'accettazione con diritto di sconto per scritto. Ai fini delle presenti Condizioni Generali, una fornitura deve intendersi "non conforme" quando le Merci e/o i Servizi forniti dal Fornitore non rispettano gli *standard* qualitativi indicati nell'Ordine e/o nel Contratto d'appalto e non rispettano le Specifiche fornite dall'Acquirente e gli *standard* qualitativi e tecnici previsti dalle leggi applicabili.
- 6.5. Il Fornitore dovrà sostituire la Fornitura non conforme a proprie cure e spese, immediatamente e in ogni caso entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione dell'Acquirente di rifiuto della Fornitura; o, ad esclusiva scelta dell'Acquirente, che dovrà confermarla per scritto al Fornitore, emettere una nota di credito per un importo pari al Prezzo della Fornitura o parte della Fornitura non accettata e rifiutata; o, ad esclusiva scelta e discrezionalità dell'Acquirente, che dovrà confermarla per scritto al Fornitore, richiedere al Fornitore di riparare, a spese e cura del Fornitore, la Fornitura non conforme presso lo stabilimento dell'Acquirente o altro luogo indicato dall'Acquirente. Le Merci restituite dall'Acquirente ai sensi della presente clausola saranno spedite a spese, e con ogni rischio a carico, del Fornitore.
- 6.6. Senza alcun pregiudizio per quant'altro previsto dalla presente clausola, ed in aggiunta a quanto precede, il Fornitore risponderà di ogni costo, spesa e danno derivanti o connessi alle Merci non conformi, sopportati dall'Acquirente, inclusi a titolo esemplificativo i costi del lavoro o altri costi relativi al trasporto delle Merci, rimozione, disassemblaggio, verifiche, ri-installazione, nuove ispezioni, ammodernamento, e/o qualunque altro costo sostenuto dall'Acquirente per interventi correttivi.

7. Prezzo e Termini di Pagamento

- 7.1. Il Prezzo ed i relativi termini e condizioni di pagamento, indicati nell'Ordine o, a seconda dei casi, nel Contratto d'appalto, sono fissi. Ogni tassa, imposta o tributo dovuto in connessione ad una Fornitura sarà esclusivamente a carico del Fornitore, salvo diversamente espressamente concordato per scritto tra le Parti. Solo il Fornitore è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi quale sostituto d'imposta. Penali o interessi, di natura fiscale o altro, dovuti per il mancato rispetto da parte del Fornitore dei propri obblighi quale sostituto d'imposta, saranno a carico esclusivo del Fornitore.
- 7.2. Alla data della consegna della Fornitura in conformità a quanto previsto dal relativo Ordine o Contratto d'appalto, il Fornitore emetterà la relativa fattura, nel rispetto di quanto indicato nell'Ordine o Contratto d'appalto e di quanto stabilito dalle presenti Condizioni Generali. Ciascuna fattura dovrà riportare il numero e la data dell'Ordine, ovvero i dati identificativi del Contratto d'appalto, la

Per ricevuta ed accettazione
(Rappresentante del Fornitore autorizzato alla firma e timbro della società)

quantità, la data di consegna ed il Prezzo della Fornitura. L'Acquirente potrà rigettare le fatture che non contengano le informazioni sopra indicate. Le fatture dovranno pervenire all'Acquirente entro il decimo giorno del mese immediatamente successivo alla data di consegna della Fornitura, come confermata dall'Acquirente. I termini di pagamento indicati negli Ordini saranno calcolati dalla data in cui fatture debitamente compilate siano pervenute all'Acquirente. Nel caso in cui le fatture debitamente compilate giungano all'Acquirente dopo il decimo giorno del mese successivo alla data di consegna, i termini di pagamento indicati negli Ordini saranno calcolati dalla data dell'ultimo giorno del mese di ricevimento di tali fatture da parte dell'Acquirente. I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore.

7.3. Tutti i pagamenti sono soggetti agli aggiustamenti per mancata consegna o rigetto della Fornitura previsti dalle presenti Condizioni Generali.

7.4. I Prezzi non potranno essere aumentati se non autorizzati mediante l'emissione di una modifica d'Ordine firmata da un rappresentante dell'Acquirente munito di poteri. Il Fornitore dichiara e garantisce che il Prezzo e le condizioni della Fornitura di cui all'Ordine non sono meno vantaggiosi di quelli applicati dal Fornitore ad altri clienti per le stesse o equipollenti forniture. Nel caso in cui termini e condizioni più vantaggiosi favorevoli fossero forniti ad altri clienti per le stesse o equipollenti forniture, l'Acquirente avrà il diritto all'applicazione anche in suo favore di tali termini e condizioni più favorevoli e, qualora il caso, al riconoscimento di un credito per un importo pari alla differenza tra il prezzo inizialmente offerto all'Acquirente ed il prezzo più vantaggioso applicato dal Fornitore ad altro suo cliente per le stesse o equipollenti forniture.

8. Altri Obblighi

8.1. Il Fornitore si atterrà alle Specifiche fornite dall'Acquirente.

8.2. Il Fornitore applicherà all'Acquirente le migliori condizioni possibili per quanto riguarda il prezzo, sconti, termini di pagamento, garanzie e tecnologia.

8.3. Il Fornitore rispetterà ed applicherà ogni legge, regolamento, ordine, convenzione e *standard* (inclusi gli *standard* di settore) dei paesi di origine e destinazione della Fornitura in materia di produzione, etichettatura, trasporto, importazione, esportazione, diritti di licenza, approvazione o certificazione della Merce e/o, a seconda dei casi, dei Servizi, inclusi, ma senza limitarsi a, la protezione dei dati, l'ambiente, l'immagazzinamento, la movimentazione, il riciclo, la distruzione o la disposizione di materiale di rifiuto o scarto, i salari, gli orari e le condizioni del lavoro, la selezione dei sub-appaltatori, la discriminazione, la sicurezza e la salute dei lavoratori e la sicurezza in materia di circolazione dei veicoli. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore certificherà per scritto il rispetto di quanto precede.

8.4. In caso di Opere o Servizi che devono essere eseguiti presso lo stabilimento e gli uffici dell'Acquirente o, a seconda dei casi, presso lo stabilimento o gli uffici del Cliente dell'Acquirente, il Fornitore si atterrà ed applicherà, e farà sì che i propri rappresentanti, dipendenti, agenti, consulenti, sub-appaltatori (qualora applicabile) si attengano e applichino, ogni regolamento, *standard* e orari di

Per ricevuta ed accettazione

(Rappresentante del Fornitore autorizzato alla firma e timbro della società)

lavoro vigenti presso tali stabilimenti ed uffici, fatta salva l'osservanza di quanto previsto dalle Condizioni Generali d'Appalto applicabili.

- 8.5. Il Fornitore fornirà all'Acquirente i pezzi di ricambio necessari per un periodo di 15 anni, ai prezzi di mercato, e garantisce che tali pezzi di ricambio continueranno ad essere prodotti.
- 8.6. Il Fornitore utilizzerà la massima diligenza ed cura necessari per custodire e mantenere in buon ordine e servizio, a propri rischi e spese, incluse quelle per la manutenzione ordinaria e straordinaria, ogni bene e/o macchinario, quali a titolo meramente esemplificativo materie prime e stampi, che siano stati forniti dall'Acquirente in relazione ad una o più Forniture ordinate al Fornitore. Per l'intero periodo durante il quale tali beni e/o macchinari si troveranno presso il Fornitore, quest'ultimo fornirà all'Acquirente un inventario completo di tali beni e/o macchinari, periodicamente ed in ogni caso almeno una volta all'anno,. I beni ed i macchinari forniti al Fornitore ai sensi della presente clausola 8.6 rimarranno a disposizione dell'Acquirente e l'Acquirente avrà il diritto di ispezionarli e/o di utilizzarli in qualunque momento. Il Fornitore risarcirà e manterrà l'Acquirente indenne da ogni perdita o danno a tali beni e/o macchinari, che dovranno essere immediatamente comunicati all'Acquirente.

9. Dichiarazioni e Garanzie del Fornitore - Rimedi

- 9.1. In aggiunta alle garanzie fornite dal Fornitore in altre clausole delle presenti Condizioni Generali ed ai sensi delle leggi applicabili e senza pregiudizio di quanto da queste previsto, il Fornitore espressamente dichiara e garantisce all'Acquirente ed al Cliente dell'Acquirente che tutte le Merci, le Opere e/o i Servizi forniti dal Fornitore: (i) sono stati prodotti e/o eseguiti in osservanza delle Specifiche ed a regola d'arte, in conformità ai più elevati *standard* qualitativi e tecnici applicabili a tali Merci, Opere e/o Servizi, e in piena ottemperanza di tutte le leggi applicabili, (ii) sono privi di difetti, non conformità e/o carenze (sia nascosti che evidenti), (iii) sono totalmente idonei ed adeguati per lo svolgimento delle funzioni a cui sono finalizzati e, qualora applicabile, perfettamente funzionanti.
- 9.2. La garanzia per difetti, non conformità e/o carenze di cui alla clausola 9.1 che precede si intendono rilasciate dal Fornitore per un periodo corrispondente a quello delle garanzie rilasciate dall'Acquirente al Cliente dell'Acquirente per i relativi Merci e/o, a seconda dei casi, Servizi forniti dal Fornitore all'Acquirente, ed in ogni caso non inferiore a 36 (trentasei) mesi. Le stesse garanzie e lo stesso periodo di garanzia si applica alle Merci e/o, a seconda dei casi, ai Servizi sostituiti, riparati o nuovamente eseguiti dal Fornitore ai sensi della clausola 6 che precede.
- 9.3. I difetti, le non conformità e/o le carenze (siano essi nascosti che evidenti) possono essere comunicati dall'Acquirente al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dal momento della loro scoperta. Al ricevimento di tale comunicazione, e senza pregiudizio di ogni altro rimedio previsto dalla legge, il Fornitore provvederà immediatamente ad eliminare tali difetti, non conformità e/o carenze sostituendo o, a scelta dell'Acquirente, riparando le Merci e/o, a seconda dei casi, i Servizi difettosi e/o non conformi.

Per ricevuta ed accettazione
(Rappresentante del Fornitore autorizzato alla firma e timbro della società)

- 9.4. Se il Fornitore non rimuove prontamente i difetti, non conformità e/o carenze o in caso di urgenza, l'Acquirente avrà il diritto di procedere direttamente alla rimozione degli stessi, utilizzando il proprio personale e/o avvalendosi dell'opera di terzi, in tutti i casi a costi e spese del Fornitore.
- 9.5. Senza pregiudizio per quanto previsto dalla clausole 9.3 e 9.4 che precedono, l'Acquirente sarà risarcito e tenuto indenne dal Fornitore (i) da ogni danno e costo sopportato (inclusi, senza limitazione, i costi di valutazione dei danni e/o derivanti da chiusura dello stabilimento e costi legali) quale conseguenza dell'esistenza dei difetti, non conformità e/o carenze ovvero della mancata o ritardata rimozione di tali difetti, non conformità e/o carenze, e (ii) da ogni richiesta di risarcimento danno fatta all'Acquirente in conseguenza della violazione delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni Generali e/o ai sensi della legge applicabile, inclusi ma senza limitazione, il decreto del Presidente della Repubblica 224/1988 sulla responsabilità da prodotto, il decreto legislativo 172/2004 sulla sicurezza generale dei prodotti, il Testo unico salute e sicurezza, la legge 1369/1960 in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nel lavoro, come successivamente modificati; in ogni caso, con il diritto dell'Acquirente di quantificare tali danni e fatturare direttamente il relativo importo al Fornitore.

10. Inadempimento e Rimedi

- 10.1. Il Fornitore sarà considerato inadempiente nei seguenti casi: (a) il Fornitore non adempia esattamente agli Ordini od ai Contratti d'appalto, (b) qualunque Merce e/o Servizio risulti non conforme, difettosa e/o carente, indipendentemente dal fatto che tale non conformità, difetto e/o carenza sia scoperta prima o dopo l'accettazione della relativa Fornitura da parte dell'Acquirente, (c) qualunque delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni Generali risulti non veritiera, non corretta o non completa ovvero fuorviante, (d) in caso di assegnazione di tutti o sostanzialmente tutti i beni del Fornitore ai suoi creditori, (e) il Fornitore entri in uno stato di crisi, (f) sia depositata, in proprio o da terzi, una istanza di fallimento, concordato preventivo e/o di qualunque altra procedura concorsuale o finalizzata alla riorganizzazione e/o al raggiungimento di un accordo con i creditori, o (g) in qualunque momento, ad esclusivo giudizio dell'Acquirente, le condizioni finanziarie e non del Fornitore siano tali da compromettere la qualità e la conformità della Fornitura o l'esecuzione puntuale della Fornitura.
- 10.2. In ogni caso di inadempimento del Fornitore, senza alcun pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio a disposizione dell'Acquirente, il Fornitore risarcirà e terrà indenne e manlevato l'Acquirente, i suoi rappresentanti e dipendenti, da ogni perdita, responsabilità (inclusa, ma senza limitazione, la responsabilità per morte o lesioni, distruzione o danni ai beni), pretesa, domanda, danno (inclusi i danni incidentali e il mancato guadagno) a persone o cose proprie o di terzi o spese (inclusi i costi per indagini investigative e difesa e l'assistenza legale) sopportati dall'Acquirente e derivanti direttamente o indirettamente da, o connessi a, la Fornitura.
- 10.3. In caso di inadempimento ai sensi delle presenti Condizioni Generali, in aggiunta ad ogni altro rimedio previsto dalle presenti Condizioni Generali, inclusi ma senza limitarsi a quelli di cui alla clausola 6 che precede, o previsti dalla legge applicabile, l'Acquirente può annullare in tutto od in parte un

Per ricevuta ed accettazione

(Rappresentante del Fornitore autorizzato alla firma e timbro della società)

Ordine ovvero risolvere il Contratto d'appalto, senza alcuna responsabilità, fatto salvo l'obbligo di pagare il Prezzo delle Merci, Opere e/o Servizi conformi effettivamente ricevuti dall'Acquirente prima della cancellazione dell'Ordine o della risoluzione del Contratto d'appalto ed accettati in conformità a quanto previsto dalle presenti condizioni Generali.

11. Ispezioni e verifiche

L'Acquirente avrà diritto, durante l'esecuzione dell'Ordine e/o del Contratto d'appalto, (i) di effettuare ispezioni sulle Forniture mediante visite agli stabilimenti del Fornitore e dei suoi eventuali sub-appaltatori. Le ispezioni sono effettuate a discrezione e a spese dell'Acquirente, e non liberano il Fornitore da alcuna obbligazione o responsabilità; e (ii) verifiche sui libri e i documenti del Fornitore e dei suoi eventuali sub-appaltatori, in entrambi i casi dando un preavviso di 5 (cinque) giorni. L'Acquirente si impegna ad adottare tutte le cautele opportune per mantenere riservate le informazioni di cui venga in contatto o raccolga nel corso di verifica.

12. Diritto di Trattenuta

Nel caso in cui venga accertato l'inadempimento di un Ordine da parte del Fornitore, l'Acquirente avrà il diritto di trattenere le somme dovute per Forniture anteriori, anche se non relative all'Ordine inadempito, a copertura delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dell'inadempimento stesso.

13. Obblighi di Riservatezza

13.1. Senza pregiudizio per quanto concordato nell'Accordo di Riservatezza, che il Fornitore dichiara di aver letto ed accettato, il Fornitore dà atto che (a) in relazione alla negoziazione e/o esecuzione dell'Ordine ovvero del Contratto d'appalto è stato dato accesso ad Informazioni Riservate; (b) la comunicazione a terzi di tali Informazioni Riservate può avere effetti negativi per l'Acquirente e la sua attività, e (c) le prescrizioni della presente clausola sono ragionevoli e necessarie al fine di impedire un uso scorretto o la comunicazione o diffusione al pubblico di tali Informazioni Riservate.

13.2. Per la durata dell'esecuzione dell'Ordine e del Contratto d'appalto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla data dell'ultimo Ordine accettato dal Fornitore or Contratto d'appalto, il Fornitore si impegna a: (i) mantenere riservate ed a non comunicare o diffondere presso terzi le Informazioni Riservate senza il consenso espresso e scritto dell'Acquirente, salvo nel caso in cui tali comunicazione e/o diffusione siano state espressamente imposte da un obbligo di legge; e (ii) a non riprodurre né usare alcuna delle Informazioni Riservate salvo che nell'ambito ed in connessione con l'esecuzione di un Ordine or Contratto d'appalto, e che nessuna Informazione Riservata, ovvero copie, riproduzioni, estratti, schizzi o quant'altro possa contenere tali Informazioni Riservate, sia conservato dal Fornitore più di quanto strettamente necessario per l'uso per il quale tali Informazioni Riservate sono state ottenute dal Fornitore. Gli obblighi di riservatezza e le limitazioni che precedono non si applicano a quelle Informazioni Riservate che il Fornitore provi essere, o essere diventate, di pubblico dominio non a causa o tramite suo.

14. Proprietà industriale ed intellettuale

Per ricevuta ed accettazione
(Rappresentante del Fornitore autorizzato alla firma e timbro della società)

- 14.1. Nel caso in cui, in collegamento con lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo effettuati in esecuzione di un Ordine o Contratto d'appalto, il Fornitore realizzi materiali, semi-lavorati, processi, prodotti o altre opere dell'ingegno originali di natura intellettuale od industriale (ciascuna un "Invenzione"), brevettabili o meno, egli dovrà (i) a darne pronta comunicazione all'Acquirente, mettendo a sua disposizione tutte le informazioni e la documentazione utile o necessaria per la valutazione e la produzione di tali Invenzioni, e (ii) concedere all'Acquirente il diritto di licenza gratuito per la produzione o riproduzione, sia direttamente che per il tramite di terzi, e per la vendita e l'uso, in Italia ed all'estero, dell'Invenzione. Nel caso in cui l'Invenzione sia stata sviluppata dal Fornitore in esecuzione di uno specifico incarico dell'Acquirente, l'Invenzione e i relativi titoli di privativa industriale, i disegni ed in generale tutti i risultati ottenuti nonché le opere d'ingegno saranno di proprietà dell'Acquirente.
- 14.2. Il Fornitore espressamente dichiara e garantisce che la realizzazione delle Forniture non viola alcun diritto di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi, sia in Italia che all'estero. Il Fornitore si impegna, pertanto, a tenere indenne e manlevare l'Acquirente da eventuali pretese, rivendicazioni, costi, spese (incluse le spese legali) e/o danni richiesti da terzi per violazione di brevetti, licenze, know-how ed in genere diritti di proprietà intellettuale e/o industriale relativi alle Merci e/o ai Servizi forniti all'Acquirente. Nel caso di contenziosi relativi a tali titoli di privativa industriale, il Fornitore dovrà anche adoperarsi per assicurare all'Acquirente una adeguata e completa difesa legale e nessuna interruzione od interferenza alla propria attività. A quest'ultimo riguardo, su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore provvederà a sostituire prontamente le Merci e/o i Servizi che violino tali diritti di privativa industriale dei terzi con altri beni e/o servizi che siano equivalenti a quelli sostituiti per quanto riguarda qualità, funzionalità ed uso.

15. Sub-appalto

- 15.1. Il Fornitore dovrà produrre e/o eseguire direttamente le Merci, l'Opera e/o i Servizi indicati negli Ordini o nei Contratti d'appalto e non potrà sub-appaltare l'esecuzione, né in tutto né in parte, di alcuna delle attività connesse alla produzione di tali Merci e/o all'esecuzione di tali Opere e/o Servizi, salvo il caso di espressa autorizzazione in forma scritta dell'Acquirente.
- 15.2. La richiesta di autorizzazione al sub-appalto, in tutto od in parte, delle attività connesse alla produzione delle Merci e/o all'esecuzione delle Opere e/o Servizi da parte del Fornitore dovrà avvenire in forma scritta mediante l'inoltro all'Acquirente, su carta intestata, del modello di richiesta, debitamente completato delle informazioni mancanti.
- 15.3. Resta peraltro inteso che in ogni caso il Fornitore resterà l'unico responsabile nei confronti dell'Acquirente per la corretta esecuzione dell'Ordine. A tal fine il Fornitore si impegna espressamente a tenere indenne e a manlevare l'Acquirente da ogni e qualsivoglia pretesa, costo, spesa, onere, richiesta di risarcimento danni avanzata dai sub-appaltatori e/o dai terzi in ragione dell'esecuzione delle Forniture.

16. Cambio di controllo

Per ricevuta ed accettazione
(Rappresentante del Fornitore autorizzato alla firma e timbro della società)

L'Acquirente può annullare l'Ordine ovvero risolvere il Contratto d'appalto, in tutto od in parte, senza alcuna responsabilità od obbligazione verso il Fornitore (salvo l'obbligo di pagare il Prezzo per ogni Fornitura conforme che alla data di annullamento dell'Ordine risulti essere stata consegnata ed accettata dall'Acquirente in conformità alle presenti Condizioni Generali) in caso di cambio di controllo del Fornitore. Ai fini delle presenti Condizioni Generali, per "cambio di controllo" si intende: (i) la vendita, la cessione o qualunque altro atto di disposizione di tutti o di una parte rilevante dei beni usati nella produzione delle Merci e/o nella fornitura dei Servizi, (ii) e la vendita la cessione o qualunque altro atto di disposizione della partecipazione o partecipazioni di controllo nel capitale del Fornitore, o (iii) il perfezionamento di accordi di sindacato di voto o di lista, o qualunque altro accordo che abbia l'effetto di modificare la partecipazione o le partecipazioni di controllo del capitale del Fornitore. Il Fornitore dovrà informare l'Acquirente per scritto del cambio di controllo entro 10 (dieci) giorni successivi alla data in cui il cambio di controllo diventa efficace. Qualora l'Acquirente decida di annullare l'Ordine ovvero il Contratto d'appalto ai sensi della presente clausola, l'Acquirente informerà il Fornitore, indicandogli la data a partire dalla quale l'annullamento dovrà intendersi decorrere.

17. Miscellanea

17.1. In nessun caso il mancato o ritardato esercizio da parte dell'Acquirente di qualunque diritto, facoltà, privilegio previsto a suo favore dalle presenti Condizioni Generali o dalla legge applicabile, costituirà rinuncia a tale diritto, facoltà, privilegio né l'esercizio parziale di tali diritto, facoltà e/o privilegio potrà precludere l'ulteriore e successivo esercizio del medesimo diritto, facoltà e/o privilegio e/o di ogni altro diritto, facoltà o privilegio.

17.2. Qualsiasi eventuale comunicazione ai sensi del, o relativa a, le presenti Condizioni Generali e/o ad un Ordine o Contratto d'appalto dovrà essere per scritto e si intenderà effettuata correttamente (i) quando inviata mediante posta elettronica, o (b) quando ricevuta dal destinatario, se inviata mediante corriere o raccomandata (in entrambi i casi con ricevuta di ritorno), anticipata via fax o e-mail, come segue:

- (i) se all'Acquirente: all'indirizzo indicato sull'Ordine, all'attenzione del buyer responsabile acquisti di riferimento;
- (ii) se al Fornitore: all'indirizzo indicato in calce alle presenti Condizioni Generali o nel messaggio di posta elettronica di accompagnamento dell'accettazione espressa delle presenti Condizioni Generali,

(od agli eventuali diversi indirizzi che ciascuna Parte comunicherà all'altra Parte con le modalità di cui alla presente clausola).

17.3. Nelle presenti Condizioni Generali le rubriche delle clausole sono utilizzate solo per comodità di lettura ed organizzazione del contenuto e non devono essere considerate vincolanti ai fini dell'interpretazione delle stesse. Ciascun termine è utilizzato nel genere e nel numero richiesto dal contesto.

Per ricevuta ed accettazione
(Rappresentante del Fornitore autorizzato alla firma e timbro della società)

- 17.4. La nullità, annullabilità od inefficacia di singole clausole delle presenti Condizioni Generali non comporta la nullità, annullabilità od inefficacia delle altre clausole, che rimarranno pienamente valide, efficaci e vincolanti. Ugualmente nel caso in cui la nullità, l'annullabilità e/o l'inefficacia colpisca una clausola solo in parte.
- 17.5. Le presenti Condizioni Generali sono regolate esclusivamente dalla legge della Repubblica Italiana, con esclusione pertanto dei principi e norme in materia di conflitti di legge.
- 17.6. Per qualsiasi controversia tra le Parti avente ad oggetto o connessa con la validità, l'interpretazione o l'adempimento delle presenti Condizioni Generali sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Lecco.

Condizioni Generali d'Appalto

18. Autonomia organizzativa e d'impresa del Fornitore

L'Opera e/o i Servizi oggetto di Contratti d'appalto saranno eseguiti dal Fornitore in piena autonomia organizzativa e di mezzi, e con l'assunzione da parte di quest'ultimo di ogni rischio di impresa.

19. Idoneità tecnico-professionale del Fornitore

19.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di possedere, e che ciascuna delle imprese esecutrici facenti parte del consorzio di imprese e ciascuno dei lavoratori autonomi di cui si avvale possiede, i requisiti di idoneità tecnico-professionali necessari per lo svolgimento dei lavori affidati con il Contratto d'appalto. A tale riguardo, il Fornitore si obbliga a consegnare all'Acquirente, non più tardi di 10 (dieci) giorni antecedenti la data di inizio dei lavori, una copia dei seguenti documenti, per sé e per ciascuna impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo (qualora applicabile):

- (i) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, aggiornato alla data di stipulazione del Contratto d'appalto, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'Opera e/o del Servizio oggetto del Contratto d'appalto;
- (ii) autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico documentazione amministrativa, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- (iii) ogni altro documento eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del Testo unico salute e sicurezza.

19.2. In caso di sub-appalto, qualora previsto in conformità alle presenti Condizioni Generali, spetterà al datore di lavoro del Fornitore verificare l'idoneità tecnico-professionale dei sub-appaltatori o dei lavoratori autonomi, con gli stessi criteri di cui ai punti (ix) e (x) della clausola 21 che segue. A tal fine, il Fornitore fornirà una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico documentazione amministrativa, confermando il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di tali soggetti, verificati come indicato nella presente clausola.

Per ricevuta ed accettazione

(Rappresentante del Fornitore autorizzato alla firma e timbro della società)

20. Valutazione dei rischi - Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)

- 20.1. Il Fornitore si obbliga a cooperare con l'Acquirente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del Contratto di appalto, inclusi i rischi da interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva ovvero con le attività svolte dall'Acquirente presso l'unità produttiva ovvero il cantiere interessato.
- 20.2. A tale riguardo, il Fornitore dichiara di aver fornito all'Acquirente, in maniera corretta, completa e non fuorviante, le informazioni richieste nel documento denominato "Richiesta di Informazioni", sulla base delle quali l'Acquirente ha predisposto il DUVRI in conformità all'articolo 26 del Testo unico salute e sicurezza, una copia del quale è allegata al Contratto d'appalto. Il Fornitore si obbliga altresì ad informare prontamente l'Acquirente di ogni eventuale variazione delle informazioni e/o documenti forniti all'Acquirente ai fini della presente clausola 21, in modo da permettere a quest'ultimo di tenere adeguatamente aggiornato il DUVRI, qualora necessario.

21. Inizio dei lavori

In aggiunta ai documenti, dichiarazioni, certificazioni e/o informazioni previsti dalle clausole 19 e 20 che precedono, il Fornitore consegnerà all'Acquirente, non più tardi di 10 (dieci) giorni antecedenti alla data di inizio dei lavori, copia dei seguenti documenti, firmati in originale dal datore di lavoro del Fornitore indicato al punto (i) che segue:

- (i) nominativo, dati anagrafici e mansioni dei soggetti nominati quali "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" del Fornitore ai sensi del Testo unico salute e sicurezza;
- (ii) elenco dei dipendenti e collaboratori che verranno utilizzati dal Fornitore per l'esecuzione dell'Opera e/o Servizi oggetto del Contratto d'appalto, inclusi dipendenti e collaboratori di imprese esecutrici ovvero, qualora applicabile in conformità alle presenti Condizioni Generali, i dipendenti ed collaboratori del sub-appaltatore o sub-appaltatori, con indicazione dei relativi dati anagrafici (e con la sola esclusione dei datori di lavoro di cui al punto (i) che precede);
- (iii) documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, aggiornato a non più di 3 (tre) mesi dalla data di stipulazione del Contratto d'appalto ovvero l'autodichiarazione del Fornitore che attesti di versare regolarmente, tempestivamente e correttamente le retribuzioni, i contributi previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori e collaboratori elencati ai punti (i) e (ii) che precedono;
- (iv) dichiarazione del datore di lavoro del Fornitore di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del Testo unico salute e sicurezza;
- (v) documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del Testo unico salute e sicurezza, predisposto dal datore di lavoro del Fornitore;

Per ricevuta ed accettazione

(Rappresentante del Fornitore autorizzato alla firma e timbro della società)

- (vi) con riguardo al personale di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, per ciascun lavoratore o collaboratore addetto ai lavori elettrici certificazioni PEI-PES-PA, norma CEI-11-27/1, od ogni altra attestazione di idoneità allo svolgimento di lavori elettrici, valutata come equipollente a insindacabile giudizio dell'Acquirente, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico documentazione amministrativa, attestante il possesso di tali certificazioni ed idoneità;
- (vii) con riguardo al personale di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, per ciascun lavoratore o collaboratore addetto allo svolgimento di attività in cantiere, qualora previsto, documentazione attestante l'adeguata formazione e l'addestramento professionale degli stessi, ed in particolare la formazione ed addestramento per l'uso di carroponte e/o strumenti meccanici di lavoro, e l'idoneità psico-fisica, attestata dal medico competente, allo svolgimento delle mansioni oggetto del Contratto d'appalto, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico documentazione amministrativa, attestante il possesso di tali certificazioni ed idoneità;
- (viii) nominativo del soggetto o dei soggetti, con l'indicazione dei relativi dati anagrafici e delle relative mansioni, incaricati di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e di ogni altro compito indicato all'articolo 97 del Testo unico salute e sicurezza;
- (ix) per ciascuna delle imprese esecutrici ovvero, in caso di sub-appalto (qualora previsto in conformità alle presenti Condizioni Generali), per ciascuna delle imprese sub-appaltatrici:
 - a. documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del Testo unico salute e sicurezza;
 - b. documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, aggiornato a non più di 3 (tre) mesi dalla data di stipulazione del Contratto d'appalto, ovvero l'autodichiarazione del legale rappresentante che attesti di versare regolarmente, tempestivamente e correttamente le retribuzioni, i contributi previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori e collaboratori impiegati nell'esecuzione del Contratto d'appalto;
 - c. la dichiarazione dei relativi datori di lavoro, di cui dovrà essere indicato il nominativo, dati anagrafici e mansioni, di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del Testo unico salute e sicurezza;
- (x) per i lavoratori autonomi:
 - a. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del Testo unico salute e sicurezza di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
 - b. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
 - c. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal Testo unico salute e sicurezza;
 - d. documento unico di regolarità contributiva, aggiornato a non più di 3 (tre) mesi dalla data di stipulazione del Contratto d'appalto;

Per ricevuta ed accettazione

(Rappresentante del Fornitore autorizzato alla firma e timbro della società)

- (xi) piano operativo di sicurezza (POS) predisposto dal datore di lavoro del Fornitore, riferito al singolo cantiere interessato;
- (xii) polizza assicurativa, stipulata dal Fornitore con una delle primarie compagnie assicuratrici, per la copertura di danni da responsabilità civile e/o penale alle persone e/o cose causati in relazione all'esecuzione del Contratto d'appalto, avente una durata almeno pari alla durata del Contratto d'appalto, adeguata al rischio inerente al Contratto d'appalto.

22. Esecuzione del Contratto d'appalto

- 22.1. Il Fornitore eseguirà i lavori presso l'unità produttiva di volta in volta indicata dall'Acquirente negli Ordini ovvero nel Contratto d'appalto.
- 22.2. Per l'esecuzione dei lavori il Fornitore dovrà munirsi delle attrezzature adeguate agli interventi da eseguire, rispondenti alle norme di prevenzione infortuni e di buona tecnica e comunque tali da offrire le necessarie garanzie di sicurezza. In nessun caso il Fornitore potrà utilizzare mezzi od attrezzature di proprietà dell'Acquirente o detenute dallo stesso, senza specifica e preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. In quest'ultimo caso, il Fornitore sarà comunque tenuto a controllare, prima dell'utilizzo, i mezzi e le attrezzature messe a disposizione dall'Acquirente, comprese le attrezzature di sicurezza, e le eventuali osservazioni dovranno essere segnalate per iscritto prima dell'inizio dei lavori.
- 22.3. Gli allacciamenti da parte del Fornitore alle reti elettrica, gas, acqua o informatica aziendali debbono essere preventivamente autorizzati per scritto dall'Acquirente.
- 22.4. L'installazione, l'impiego ed il montaggio di impianti, macchine o altri mezzi tecnici dovranno avvenire in conformità alle norme di buona tecnica e di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei macchinari.
- 22.5. Il Fornitore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari ad evitare che dall'esecuzione dei lavori possano derivare pericoli per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, collaboratori e/o di qualsiasi altro soggetto di cui il Fornitore si avvalga per l'esecuzione dell'Opera e/o dei Servizi ovvero dei dipendenti e collaboratori dell'Acquirente, ed in genere, di tutte le persone presenti nello stabilimento ovvero nel cantiere.
- 22.6. In particolare, ma senza limitazione per qualunque altro obbligo previsto dalla legge o misura di prevenzione, il Fornitore si doterà delle ed utilizzerà e farà sì che tutto il personale, incluso il personale delle imprese esecutrici ovvero, qualora previsto in conformità alle presenti Condizioni Generali, il personale del sub-appaltatore occupato nell'esecuzione delle attività inerenti e connesse al Contratto d'appalto sia dotato ed utilizzi le protezioni personali previste in relazione alle singole mansioni ed ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro nel quale dovrà operare. Il Fornitore altresì si obbliga a rispettare, ed a far sì che tutto il personale, incluso il personale delle imprese esecutrici ovvero, qualora previsto in conformità alle presenti Condizioni Generali, il personale del sub-appaltatore occupato nell'esecuzione delle attività inerenti e connesse al Contratto d'appalto rispetti, le

Per ricevuta ed accettazione
(Rappresentante del Fornitore autorizzato alla firma e timbro della società)

disposizione contenute nelle istruzioni di ingresso e nel codice di comportamento predisposto dall'Acquirente.

- 22.7. In caso di inadempimento di quanto previsto alle clausole 22.5 e 22.6 che precede, l'Acquirente avrà il diritto, a suo insindacabile scelta ed in aggiunta a qualunque altro rimedio di legge, (i) di sospendere i lavori ovvero espellere dallo stabilimento o cantiere i lavoratori inadempienti, ovvero (ii) risolvere il Contratto d'appalto per inadempimento.
- 22.8. Il Fornitore dovrà far sì che il personale, incluso il personale delle imprese esecutrici, i lavoratori autonomi ovvero, qualora previsto in conformità alle presenti Condizioni Generali, il personale del sub-appaltatore occupato nell'esecuzione delle attività inerenti e connesse al Contratto d'appalto, sia munito di apposita tessera di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

23. Prezzo e termini di pagamento

- 23.1. Senza pregiudizio per quanto previsto dalle clausole 10 e 21 che precedono, in caso di mancata comunicazione all'Acquirente delle informazioni e documenti di cui alla clausola 21, punti (iii), (ix) lett. b e (x) lett. d, ovvero di eventuali variazioni o aggiornamenti di tali informazioni e documenti, l'Acquirente avrà diritto di sospendere il pagamento del Prezzo fino al definitivo chiarimento della situazione retributiva, previdenziale e assicurativa del Fornitore, dell'impresa esecutrice e/o, a seconda dei casi, dei sub-appaltatori, in relazione al personale indicato nell'elenco di cui alla clausola 21, punti (i) e (ii).
- 23.2. La mancata collaborazione o risposta del Fornitore, così come, a giudizio dell'Acquirente, l'irregolarità della posizione retributiva, previdenziale ed assicurativa del Fornitore ovvero, a seconda dei casi, delle imprese esecutrici e/o del sub-appaltatore, darà diritto all'Acquirente di risolvere il Contratto d'appalto, con effetto immediato, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni. Resta inteso che in tali casi il Fornitore non potrà sollevare alcuna eccezione e richiedere somme a titolo di risarcimento danni o di interessi per la sospensione, il ritardo e/o il mancato pagamento del Prezzo.

24. Altri Obblighi, Dichiarazioni e Garanzie del Fornitore

- 24.1. Il Fornitore si obbliga a stipulare ed a mantenere, con primaria compagnia di assicurazione e per tutta la durata del Contratto d'appalto, una polizza assicurativa adeguata al rischio connesso alle attività svolte in connessione all'esecuzione del Contratto d'appalto ed idonea a coprire ogni attività da chiunque compiuta in connessione all'esecuzione del Contratto d'appalto.
- 24.2. Il Fornitore si obbliga a mantenere il libro unico del lavoro aggiornato ed a renderlo disponibile per eventuali ispezioni e controlli da parte dell'Acquirente, in conformità a quanto previsto dalla clausola 11 delle presenti Condizioni generali, per l'intera durata del Contratto d'appalto.
- 24.3. Il Fornitore dichiara e garantisce (i) di possedere capacità e organizzazione adeguate allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto d'appalto; (ii) di non essere soggetto ad alcun obbligo o restrizione

Per ricevuta ed accettazione
(Rappresentante del Fornitore autorizzato alla firma e timbro della società)

che possa pregiudicare lo svolgimento di tali attività; (iii) che i propri dipendenti e collaboratori, ovvero i dipendenti e collaboratori delle imprese esecutrici ovvero, qualora previsto in conformità alle presenti Condizioni Generali, i dipendenti ed i collaboratori del sub-appaltatore, sono a conoscenza delle norme del Testo unico salute e sicurezza e dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro evidenziati dall'Acquirente; (iv) che i propri dipendenti e collaboratori, ovvero i dipendenti e collaboratori delle imprese esecutrici ovvero, qualora previsto in conformità alle presenti Condizioni Generali, i dipendenti ed i collaboratori del sub-appaltatore, sono coperti da idonea assicurazione da responsabilità civile e che i relativi obblighi concernenti la retribuzione, la previdenza e l'assicurazione previsti dalle leggi applicabili sono e saranno soddisfatti in conformità alla legislazione vigente ed ai relativi contratti di lavoro.

Per presa visione ed accettazione delle presenti Condizioni Generali

(Il Fornitore)

Nome e Titolo: _____

Indirizzo completo del Fornitore _____

Indirizzo email: _____

Data: _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore approva specificatamente le pattuizioni contenute nei seguenti articoli: 3 (Accettazione degli Ordini – Cancellazione – Modifiche), 4 (Consegna), 6 (Accettazione delle Forniture – Conformità), 7 (Prezzo – Termini di Pagamento), 8 (Altri Obblighi), 9 (Dichiarazioni e Garanzie del Fornitore), 10 (Inadempimento e Rimedi), 15 (Sub-appalto), 16 (Cambio di controllo), 17.6 (Legge applicabile), 17.7 (Foro competente), 22 (Esecuzione del Contratto d'appalto), 23 (Prezzo e termini di pagamento) e 24 (Altri Obblighi, Dichiarazioni e Garanzie del Fornitore).

Il Fornitore

(Il Fornitore)

Nome e Titolo: _____

Indirizzo completo del Fornitore _____

Indirizzo email: _____

Data: _____

Per ricevuta ed accettazione

(Rappresentante del Fornitore autorizzato alla firma e timbro della società)
